

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1415-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE RUSSO Luigi)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 5 dicembre 1973
(V. Stampato n. 1983)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MEDICI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VALSECCHI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 dicembre 1973*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica Italiana
e la Repubblica di Finlandia per le reciproche esenzioni fiscali
e doganali a favore degli istituti culturali, concluso a Helsinki
il 21 maggio 1971

Comunicata alla Presidenza il 25 gennaio 1974.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo per cui si chiede la ratifica rientra nel quadro dei proficui scambi culturali in atto fra l'Italia e la Finlandia.

È nota e degna di encomio l'attività che svolge l'Istituto finlandese esistente a Roma ed il nostro che opera ad Helsinki per la migliore conoscenza della cultura dei due Paesi, premessa assai utile per rapporti sempre più fecondi di progresso e di pace.

L'accordo concerne le esenzioni fiscali e doganali a favore dei due istituti ed è applicabile a qualunque istituzione di analoga natura che potrà sorgere in futuro nei due Stati.

Nella sua formulazione esso è ricalcato su numerosi atti internazionali di contenuto analogo che con piena soddisfazione sono stati firmati e ratificati dall'Italia in questi ultimi anni.

L'articolo 1, prevedendo criteri di reciprocità, accorda le esenzioni fiscali circa imposte, tasse e diritti relativi al trasferimento di terreni e fabbricati, o parti di fabbricati, nonché del materiale occorrente alla costru-

zione di locali destinati agli stessi Istituti. Accorda altresì l'esenzione dell'imposta sul patrimonio riguardante terreni e fabbricati, o parte di essi ed i relativi redditi.

L'esenzione è anche estesa alle « partecipazioni » di cui, nel testo dell'accordo, è spiegato il senso preciso e cioè che esse riguardano l'eventuale titolarità di diritti in società di capitali e di persone per quanto attiene al possesso o alla gestione di terreni e fabbricati.

L'articolo 2 contempla l'esenzione dei dazi doganali percepibili per l'importazione degli oggetti di arredamento e di materiale didattico, culturale e scientifico che sia indispensabile al funzionamento degli istituti.

L'articolo 3 precisa che le esenzioni previste dall'accordo sono applicabili ai terreni, ai fabbricati, ai beni ed alle « partecipazioni » per l'uso speciale ed esclusivo degli istituti culturali.

Il relatore raccomanda in conclusione la presente Ratifica all'approvazione del Senato.

Russo, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Finlandia per le

reciproche esenzioni fiscali e doganali a favore degli istituti culturali, concluso a Helsinki il 21 maggio 1971,

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 4 dell'Accordo stesso.